

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS) SOMALIA MIA

In data 29 ottobre 2019 in Rimini in Via E. Romagnoli n. 11, alle ore 18 si sono riuniti i Signori:

- **AHMED ALI MUSTAF**, nato in Somalia il 08/04/1994, residente a Rimini (RN) in Via E. Romagnoli n. 11, cittadino somalo, codice fiscale HMDMTF94D08Z345L;
- **OMAR ALASOW SALAD**, nato in Somalia il 01.01.1989, residente a Bologna in Via Fiorita n. 10, cittadino somalo, codice fiscale MRLSLD89A01Z345M;
- **AHMED OSMAN RADHAAN**, nato in Somalia il 23/03/1991, residente a Bologna in Via F. Barbieri, n. 103, cittadino somalo, codice fiscale HMDRHN91C25Z345S;
- **MOHAMED YUSUF AMINA**, nata in Somalia il 01/01/1956, cittadina somala, residente a Bologna in Via E.A. Poe n. 7, codice fiscale MHMMNA56A41Z345S;
- **HASSAN FARAH ABDIHAFID**, nato in Somalia il 03/05/1989, residente a Cassano delle Murge (BA) in Via A. Diaz n. 71, cittadino somalo, codice fiscale HSSBHF89E03Z345H;
- **AHMED NUR MOHAMUD**, nato in Somalia il 02/03/1999, residente a Bologna (BO) in Via del Lazzaretto n. 13, cittadino somalo, codice fiscale HMDMMD99C02Z345C;
- **IMAN HASSAN BASHI**, nato in Somalia il 01/01/1988, residente a Bologna (BO) in Via M. Fantin n. 15, cittadino somalo, codice fiscale MNHBSH88A01Z345P.

I presenti designano, in qualità di **Presidente** dell'Assemblea costitutiva, il Sig. **AHMED ALI MUSTAF** il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. **OMAR ALASOW SALAD** quale **Segretario** ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"**APS SOMALIA MIA**", da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Rimini all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi

dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) offrire un sostegno agli immigrati, principalmente quelli provenienti dalla Somalia presenti sul territorio nazionale, promuovendo i loro diritti e diffondendo informazioni di vario genere;
- b) svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- c) tutelare le libertà civili, individuali e collettive, il diritto al lavoro, all'assistenza, all'istruzione e alla sanità degli immigrati;
- d) contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità;
- e) favorire la più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, combattendo ogni forma di discriminazione etnica, culturale e religiosa;
- f) far conoscere la cultura e la storia delle popolazioni immigrate, principalmente di quelle di cui alla precedente lett. a);
- g) collaborare con le istituzioni pubbliche e i soggetti privati per favorire l'inserimento lavorativo e sociale degli immigrati.
- h) organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale (anche con finalità educativa), incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura africana e della pratica del volontariato;
- i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

- sostenere le famiglie degli immigrati che versano in situazioni di indigenza o di temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio - economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale;
- assistere gli Associati nel disbrigo delle pratiche legali ed amministrative relative ai servizi sociali, al sostegno alle famiglie, all'immigrazione, al lavoro ed alla previdenza, alla sanità, all'istruzione, alla cultura;
- organizzare iniziative, servizi ed attività culturali, sociali, ricreative, turistiche, sportive, formative e quant'altro possa essere d'aiuto nell'inserimento degli individui nella società;

- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni e Fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili;
- promuovere corsi di studio anche istituendo borse, a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale;
- promuovere lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- gestire centri ricreativi ed iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero dei soci;
- somministrare ai soci alimenti e bevande, come momento ricreativo e di socialità;
- effettuare operazioni commerciali, purché marginali rispetto agli scopi istituzionali e finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- svolgere qualunque attività connessa o affine ai propri scopi Associativi
- dispiegare battaglie civili contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzismo, emarginazione, esclusione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: AHMED ALI MUSTAF

Vice – Presidente: OMAR ALASOW SALAD

Segretario: AHMED OSMAN RADHAAN

Consigliere: MOHAMED YUSUF AMINA

Consigliere: IMAN HASSAN BASHI

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Rimini, 29.10.2019

AHMED ALI MUSTAF Mustaf

OMAR ALASOW SALAD Alasow

AHMED OSMAN RADHAAN Radhaan

MOHAMED YUSUF AMINA Yusuf

HASSAN FARAH ABDIHAFID Abdihafid

AHMED NUR MOHAMUD Mohamud

IMAN HASSAN BASHI Bashi



Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)
il 30 OTT. 2019 al n. 3845 serie 3
e riscossi euro 200,00 con F24/F23 del 30 OTT. 2019

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott.ssa Donatella Monteleoni

STATUTO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI

Associazione di Promozione Sociale (APS) SOMALIA MIA

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"APS SOMALIA MIA", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Rimini in Via E. Romagnoli n. 11 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) offrire un sostegno agli immigrati, principalmente quelli provenienti dalla Somalia presenti sul territorio nazionale, promuovendo i loro diritti e diffondendo informazioni di vario genere;
- b) svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- c) tutelare le libertà civili, individuali e collettive, il diritto al lavoro, all'assistenza, all'istruzione e alla sanità degli immigrati;
- d) contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità;
- e) favorire la più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, combattendo ogni forma di discriminazione etnica, culturale e religiosa;
- f) far conoscere la cultura e la storia delle popolazioni immigrate, principalmente di quelle di cui alla precedente lett. a);
- g) collaborare con le istituzioni pubbliche e i soggetti privati per favorire l'inserimento lavorativo e sociale degli immigrati.
- h) organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale (anche con finalità educativa), incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura africana e della pratica del volontariato;
- i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

- sostenere le famiglie degli immigrati che versano in situazioni di indigenza o di temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio - economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale;
- assistere gli Associati nel disbrigo delle pratiche legali ed amministrative relative ai servizi sociali, al sostegno alle famiglie, all'immigrazione, al lavoro ed alla previdenza, alla sanità, all'istruzione, alla cultura;
- organizzare iniziative, servizi ed attività culturali, sociali, ricreative, turistiche, sportive, formative e quant'altro possa essere d'aiuto nell'inserimento degli individui nella società;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni e Fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili;
- promuovere corsi di studio anche istituendo borse, a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale;
- promuovere lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- gestire centri ricreativi ed iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero dei soci;
- somministrare ai soci alimenti e bevande, come momento ricreativo e di socialità;
- effettuare operazioni commerciali, purché marginali rispetto agli scopi istituzionali e finalizzate al raggiungimento degli scopi statuari;
- possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- svolgere qualunque attività connessa o affine ai propri scopi Associativi
- dispiegare battaglie civili contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzismo, emarginazione, esclusione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI
Via Macanno, 37 - 47924 Rimini (RN)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:



- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge o nominato dall'Assemblea.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.



Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presentare istanza scritta al rappresentante dell'organo cui si riferiscono i libri da esaminare, cui dovrà darsi seguito nei successivi 20 giorni.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Rimini, 29.10.2019



3 3845 30/10/2019

200,00

TG319L0038450000F

0,00

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TG3